



CITTA' DI MENDICINO
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO
DEL
MERCATO SETTIMANALE,
DEI
MERCATI RIONALI
E DEI
MERCATINI NATALIZI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 3 DELL'08.02.2018

MENDICINO (CS)

Regolamento Mercato Settimanale

CAPITOLO I **Mercato settimanale**

Art. 1 Nella Città' di Mendicino viene istituito il Mercato Settimanale disciplinato dal presente Regolamento.

1. Nella Città' di Mendicino ha luogo un mercato settimanale. Il luogo del mercato viene individuato nel parcheggio all'aperto e coperto prospiciente Piazza Duomo.

Art. 2. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su area pubblica.

Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato si svolge nel giorno di Sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Qualora il Sabato dovesse ricadere in giorno festivo segnato in rosso, il mercato non si terra'.

2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.L.G. n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

3. I concessionari di posteggio entro le ore 8,00, devono avere posizionato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.

4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7,00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13,00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Nell'orario di svolgimento del mercato sull'intera area mercatale è vietato il transito e la sosta dei veicoli.

5. Entro le ore 14,00 tutti i concessionari di posteggio debbono , avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere effettuata la pulizia della stessa e ripristinato l'uso non mercatale.

6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale, su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Art. 4 – Ubicazione, configurazione e articolazione del mercato

1. L'area di mercato è quella configurata nelle planimetrie particolareggiate allegate in calce al presente regolamento, dalle quali si evidenziano

- superficie complessiva del mercato: mq. 400;
- superficie complessiva dei posteggi: mq. 270;
- totale posteggi: n. 17 di cui:

• n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare;

• n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore extralimentare;

• n. 7 posteggio riservato agli imprenditori agricoli, coltivatori diretti e piccoli coloni, ai sensi del Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;

• tipologia della struttura:

a. posteggi su area scoperta n. 12 per una superficie complessiva di 200 mq.;

posteggi su area coperta n. 5 per una superficie complessiva di mq. 80;

b. caratteristiche del mercato, come da planimetria allegata:

c. ubicazione del mercato, delimitazione dell'area di pertinenza;

d. area destinata al settore alimentare ed a quello extralimentare;

e. numero dei posteggi, loro dislocazione;

f. numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

4. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi. E' vietata la vendita di animali vivi. Gli operatori verranno raggruppati partendo dal settore alimentare. Prioritariamente i titolari di posteggi che frequentano il mercato tutto l'anno, manterranno il proprio posto.

Art. 5 – Criteri di assegnazione annuale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione annuale è effettuata in base al maggior numero di presenza maturate nel mercato e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n.

59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell'art. 4 D.L.G.S. n.228 del 2001.

2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualifica di imprenditore agricolo coltivatori diretti e piccoli coloni e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.

3. I posteggi riservati ai produttori agricoli dovranno rispettare la superficie massima di metri 4. di lunghezza e metri 4 di profondità per complessivi 16 mq.

4. Oltre alle autorizzazioni annuali sono consentite ai produttori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere di mesi sei, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.

Art. 6 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:

- residenza della sede legale e operativa dell'attività nel Comune di Mendicino,
- maggior numero di presenza maturate in quel mercato di cui trattasi,
- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
- sorteggio;

2. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo, coltivatori diretti e piccoli coloni, comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 7 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, gli automarket, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato nella planimetria. Tale spazio dovrà essere identificato, ove possibile, in modo visibile con dei segni posti a terra, o con dei chiari punti di riferimento.

Art. 8 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 7,00 alle ore 14,00 è vietata la sosta e la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. Deve essere consentito, comunque, il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di sosta e di circolazione veicolare posizionando idonea segnaletica e/o transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.
4. I veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori devono essere posteggiati presso i parcheggi pubblici presenti nelle immediate vicinanze.

Art. 9 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Presso il SUAP del Comune deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, con l'indicazione dei posteggi contrassegnati con il proprio numero, la superficie assegnata, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, il SUAP del Comune ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle assegnazioni delle concessioni e comunicarlo alla Regione.
3. Copia della planimetria e delle assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. Il SUAP del Comune provvede a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;

b) la graduatoria degli operatori temporanei, detta "Graduatoria temporanei", aggiornata in base alle presenze dei temporanei stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;

c) il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.

2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute presso il Comando la Polizia Municipale, sono aggiornate annualmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati aventi titolo.

Art. 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.

2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori temporanei aventi titolo.

3. Gli operatori "temporanei" dovranno esibire all'atto della "spunta" l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.

4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria Temporanei", sulla base delle seguenti priorità:

a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato;

b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A..

5. Il commerciante temporaneo è soggetto per il giorno di frequenza al mercato al pagamento della COSAP. Nel caso in cui detto commerciante "temporaneo" non provvedesse al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico nello stesso giorno del mercato, senza giustificato motivo, sarà soggetto alla revoca del posto in graduatoria finendo all'ultimo posto nella graduatoria stessa.

Art. 12 – Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. Le concessioni stagionali aventi validità annuale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.

2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione del canone e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP del Comune e/o secondo quanto diversamente stabilito ed indicato dal Comune di Mendicino. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia municipale tramite bollettino di conto corrente postale all'uopo intestato e/o secondo quanto diversamente previsto ed indicato dal Comune di Mendicino.

Art. 13 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.

2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata all'Ufficio SUAP del Comune di Mendicino

3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.

4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.

5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia

l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità nell'ordine:

a. residenza nel Comune di Mendicino;

b. maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;

c. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;

d. ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.

6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

7. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.

8. Le presenze nel mercato effettuate come operatore temporaneo, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

9. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione triennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.

2. La procedura di assegnazione per migliororia prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firmerà per ricevuta, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.

3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.

4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliororia che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici

5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:

- a. anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari";
- b. rispetto dell'ordine cronologico della domanda.

6. Il Comune, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 20 luglio 2001 n.1902.

Art. 15 – Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. Il SUAP, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.

2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.

3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. Il rinnovo della concessione è automatico salvo disdetta presentata dall'operatore titolare dell'autorizzazione 6 (sei) mesi prima della scadenza.

5. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al SUAP, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Art. 16 – Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

3. La tenda di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non può sporgere oltre metri 1,00 dalla verticale del limite di allineamento del banco, consentendo comunque il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento. Nei casi in cui i banchi siano posti uno di fronte all'altro, la distanza tra i teli di copertura non può essere inferiore a m. 2,50. Qual'ora la distanza risultasse inferiore a tale metratura i medesimi dovranno essere posti ad un'altezza dal suolo non inferiore a m. 3.

4. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a metri 2,50, consentendo comunque il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento.

5. I posteggi dovranno essere separati tra loro da uno spazio di almeno 50 centimetri.

6. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.

7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

8. Gli articoli posti in vendita ed appesi alle strutture parasole non potranno sporgere oltre la proiezione verticale del banco.

Art. 17 – Funzionamento del mercato

1. Il mercato e' gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

2. Il SUAP, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.

4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.

5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 18 – Modalità di subingresso

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.

2. I subingressi effettuati tra ambulanti di un settore merceologico (alimentare e/o non alimentare) potranno continuare l'attività commerciale esclusivamente per il settore acquisito.

Art. 19 – Norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 20 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.

2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
- nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.

4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.

5. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:

a. residenza o sede legale nel Comune di Mendicino;

b. dell'anzianità di presenza in quel mercato;

c. in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A..

6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 21 – Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie

1. Per ogni violazione alle norme regolamentari si applicano le sanzioni come specificate al successivo articolo 28.

CAPITOLO II Autorizzazioni temporanee

Art. 22 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.10 del 06 aprile 2001, in occasione di manifestazioni non previste al Capitolo II - art. 23.

2. Le autorizzazioni rilasciate del Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all'art 5 del Decreto Legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.

CAPITOLO III Commercio itinerante

Art. 23 – Zone vietate

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato durante le manifestazioni istituzionali e/o culturali organizzate e/o patrocinate dal Comune di Mendicino.

Art. 24 – Svolgimento del commercio itinerante

1. . Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di 4 (quattro ore) nello stesso posto.

3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.

4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

5. L'attività commerciale può essere svolta negli orari delle analoghe attività in sede fissa e comunque non oltre le ore 23.00;

Art. 25 – Vendite a domicilio

1. Le vendite esclusive dei prodotti consentiti a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

Art. 26 – Variazione dimensionamento e ubicazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura del SUAP, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 27 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 28 – Mercatini rionali e mercatini natalizi

1. Su iniziativa dei Comitati di Quartiere possono essere tenuti i mercatini rionali per ogni quartiere. I mercatini rionali dovranno essere gestiti dai costituiti Comitati di Quartiere. Per ogni mercatino rionale troverà applicazione il presente regolamento e le altre norme vigenti in materia.

2. I Comitati di Quartiere dovranno comunicare al Sindaco, per il consenso, luogo, giorno, orario in cui si svolgerà il mercatino rionale, nonché le tipologie merceologiche, secondo quanto previsto dal presente regolamento..

3. Il Sindaco, valutata la proposta, comunicherà al Comitato di Quartiere il consenso allo svolgimento del mercatino rionale proposto e provvederà agli adempimenti di competenza del Comune.

4. Dal primo Dicembre al 6 Gennaio i mercatini di cui al presente articolo dovranno prevedere, esclusivamente, la vendita di prodotti prettamente natalizi. Non è ammessa la vendita di prodotti facilmente infiammabili ed esplosivi, giocattoli non natalizi, palloncini, apparecchi elettrici o elettronici, prodotti che risultassero offensivi al pubblico decoro e, in ogni caso, prodotti che, a giudizio dell'Ufficio SUAP, non soddisfino i requisiti di tipicità consolidata e/o ambientazione natalizia.

5. Nel caso in cui i Comitati di Quartiere non dovessero provvedere alla realizzazione ed all'organizzazione dei suddetti mercatini rionali e natalizi, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere autonomamente all'organizzazione dei mercatini di cui che trattasi

CAPITOLO V Disposizioni finali

Art. 29 – Sanzioni

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, per le violazioni delle disposizioni contenute nei sottoindicati articoli del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro a metro quadrato o frazione di metro quadrato, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge 24.11.1981, n. 689:

- art. 3 Giornate e orari di svolgimento;
- art. 7 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita;

- art. 16 comma 1, 3, 4, 5, 7 e 8 – Definizione di corrette modalità di vendita;
- art. 17 comma 4 e 5 – Funzionamento del mercato.

2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro.

In particolare è punito con tale sanzione chi:


- a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
- b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
- c) porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
- d) esporrà merce per la vendita oltre la proiezione verticale del banco.

3. Per le occupazioni abusive di suolo pubblico sono sanzionate secondo quanto previsto dall'apposita deliberazione della Giunta comunale.

Art. 30 – Abrogazione di precedenti disposizioni


1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.





LIVELLO STANDA VIA
SANTA CATERINA
N°12 STANDA





PIANTA EDIFICIO PER
 SCALE DI A +
 ESISTENTE



